Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 117° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 23 giugno 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sardegna

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Martedì 25 maggio 1976, alle ore 10,45, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. El-Hadj Mory Keita il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica di Guinea a Roma.

(7336)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1975, n. **1010.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 171, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione.

Scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione

Art. 172. — La scuola ha sede presso la clinica ortopedica dell'Università di Trieste.

Il direttore della scuola è il direttore della clinica ortopedica di Trieste.

La durata del corso degli studi è di tre anni accademici.

E' esclusa senza alcuna eccezione l'abbreviazione dei corsi.

Possono essere ammessi alla scuola soltanto i candidati che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia.

Il numero massimo dei posti disponibili è di dieci per ognuno dei tre anni di corso.

L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli ed esami.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni è obbligatoria.

Per essere ammessi al secondo e terzo anno occorre aver superato tutti gli esami dell'anno precedente.

Art. 173. — Le materie di insegnamento sono distribuite nei tre anni di corso secondo questo piano di studi che gli iscritti alla scuola sono tenuti a rispettare:

1° *Anno*:

1) principi di anatomia funzionale;
2) fisiopatologia dell'apparato neuromotore;
3) elementi di fisica applicata;
4) elettrodiagnostica ed elettromiografia;
5) medicina assicurativa;
6) psicologia e problemi di psicopatologia della riabilitazione.

2° *Anno*:

1) semeiotica e clinica delle motulesioni neurologiche;
2) semeiotica e clinica delle deformità e motulesioni ortopediche;
3) massoterapia e terapia manuale;
4) cinesiologia, cinesiterapia e ginnastica medica;
5) idroterapia e balneoterapia;
6) climatologia e climatoterapia;
7) rieducazione respiratoria;
8) riabilitazione nei disturbi del linguaggio;
9) rieducazione nei disturbi della visione.

3° *Anno*:

1) elettroterapia;
2) terapia con onde corte ed altri mezzi fisici;
3) rieducazione motoria e riabilitazione in campo ortopedico e traumatologico;
4) rieducazione motoria e riabilitazione in campo neurologico;
5) cinesiterapia e riabilitazione nelle malattie internistiche;
6) cinesiterapia e riabilitazione in pediatria;
7) cinesiterapia e riabilitazione in geriatria;
8) ergoterapia e riqualificazione professionale;
9) elementi di protesi ed ortesi.

Ammontare delle tasse di immatricolazione L. 5.000; di iscrizione L. 100.000; soprattasse esami L. 7.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1976
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 78

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1975.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Giovanni Pierluigi da Palestrina nel 450° anniversario della nascita.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1975, n. 113, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1975, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1354 del 9 luglio 1975;

Decreta:

E' emesso un francobollo commemorativo di Giovanni Pierluigi da Palestrina nel 450° anniversario della nascita, nel valore da L. 100.

Detto francobollo è stampato in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 ¼ × 14; tiratura: quindici milioni di esemplari; colori: vinaccia e bruno grigio; foglio: 50 esemplari.

La vignetta riproduce un particolare tratto dal frontespizio della prima edizione del « Primo libro delle Messe » (Roma, 1554), che raffigura il compositore inginocchiato, nell'atto di fare omaggio dello spartito a Papa Giulio III. Ai lati, verticalmente, due elementi decorativi tratti dallo stesso frontespizio. In alto, è posta la leggenda « G. PIERLUIGI DA PALESTRINA »; nel corpo della vignetta, le date « 1525-1594 » e l'indicazione del valore, « 100 LIRE »; in basso, la parola « ITALIA ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1975

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
ORLANDO

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1976
Registro n. 26 Poste, foglio n. 235

(6879)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1975.

Segni caratteristici delle cartelle al portatore del prestito per la riforma fondiaria redimibile 5 %.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, concernente norme per le espropriazioni, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, riguardante provvedimenti per la colonizzazione dell'Altipiano della Sila e dei territori ionici contermini;

Visti i decreti ministeriali 28 giugno 1951, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 30 successivo, concernenti il rilascio per emissione graduale, ed i segni caratteristici dei titoli del prestito per la riforma fondiaria redimibile 5 %;

Vista la legge 15 marzo 1956, n. 156;

Visto l'art. 12 del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343;

Visto che le cartelle al portatore del prestito per la riforma fondiaria redimibile 5 % sono rimaste prive di cedole con la riscossione della semestralità di interessi di scadenza 1° luglio 1975 e che si deve, pertanto, procedere al cambio di esse con altre munite di una nuova serie di cedole per consentire la riscossione degli interessi fino alla totale estinzione del prestito (1° gennaio 1978);

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici delle nuove cartelle al portatore del prestito sopraindicato, da rilasciare sia in dipendenza della cennata operazione straordinaria di cambio, sia in dipendenza di operazioni ordinarie;

Decreta:

Art. 1.

Le cartelle al portatore del prestito per la riforma fondiaria redimibile 5%, da rilasciare a decorrere dal 1° luglio 1975, in dipendenza della operazione di cambio menzionata nelle premesse, sono in tutto identiche, per carta filigranata, tagli, stampa, leggende, disegni e colorazione, a quelle rilasciate in precedenza, fatta eccezione per quanto determinato negli articoli seguenti.

Art. 2.

Ciascuna cartella si compone del corpo del titolo e di un foglio di cinque cedole, collocate a destra del corpo del titolo, su una sola colonna, e numerate dal basso verso l'alto, progressivamente, da 49 a 53. La cedola n. 49 si riferisce alla scadenza di interessi 1° gennaio 1976; quella n. 50 alla scadenza di interessi 1° luglio 1976 e così di seguito fino a quella n. 53, relativa alla scadenza di interessi 1° gennaio 1978 (data di estinzione totale del prestito).

Art. 3.

Nel prospetto del corpo del titolo, la data di godimento, inserita nella leggenda « Iscritta nel Gran Libro... ecc., ecc. » e quella di rilascio, riportata sotto detta leggenda, è « 1° luglio 1975 ». Seguono le firme a fac-simile poste sotto le leggende: « Il Direttore Generale » (« F. Casalengo »), « Visto per la Corte dei Conti » (« M. Francese »), « Il Direttore di divisione » (sotto quest'ultima leggenda risulta una firma a fac-simile cancellata, sotto la quale è impressa quella del Direttore della Divisione Gran Libro « Giordano »).

Il fondino del corpo del titolo è interrotto al centro, a sinistra, da un apposito spazio circolare a fondino ondulato sul quale è impresso il bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ». E' invece omesso lo analogo spazio circolare destinato, nelle cartelle delle precedenti emissioni, al bollo fiscale. Sul fondo dello spazio rettangolare che pure interrompe, nella parte bassa, il fondino del corpo del titolo, è indicato il numero di posizione « 672.270 Serie IV ».

Art. 4.

I modelli delle cartelle al portatore considerate negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Art. 5.

Le stampe per cartelle del prestito per la riforma fondiaria redimibile 5% da destinare ad operazioni ordinarie sono in tutto identiche alle cartelle descritte negli articoli che precedono, ma prive delle indicazioni relative alla data di godimento e di rilascio, alla Serie, al numero di iscrizione, alle firme a fac-simile e al numero di posizione. Dette indicazioni vengono riportate tipograficamente, a cura della Direzione generale del debito pubblico, all'atto del rilascio delle cartelle al portatore in dipendenza di operazioni ordinarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1976,
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 377

(7186)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1975.

Segni caratteristici delle cartelle al portatore del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1975/1990.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 413, recante norme sul « Finanziamento dei programmi di opere di edilizia scolastica di cui all'art. 12 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nonchè dei programmi di edilizia scolastica per le scuole materne statali di cui all'art. 32, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641 e dell'art. 34 della legge 18 marzo 1968, n. 444 »;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168, del successivo giorno 27 con il quale venne disposta l'emissione del prestito per l'edilizia scolastica 9 % - 1975/1990, per un importo, in valore nominale, di 34 miliardi di lire;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore del prestito anzidetto;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1975/1990, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in quattro tagli, per il rispettivo capitale nominale di lire un milione, cinque milioni, dieci milioni e cinquanta milioni.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di trenta cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le trenta cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su cinque colonne di sei cedole ciascuna e sono numerate da 1 a 30, per colonna, da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto; quella n. 1 è di scadenza 1° gennaio 1976; quella n. 30 è di scadenza 1° luglio 1990.

Art. 2.

I titoli sono stampati su carta bianca liscia con filigrana in chiaro scuro.

La filigrana rappresenta il Duomo e la Torre di Pisa nel corpo del titolo e la lampada dello stesso Duomo nelle cedole.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo comprende, alla base, un motivo ornamentale di tipo floreale formato al centro da un nodo architettonico. L'andamento di questo motivo racchiude uno spazio centrale a forma ovoidale abbattuta riservato alla filigrana.

Ai due lati della base si innalzano due candeline dritte, decorate da un motivo ornamentale di fantasia, sormontate da un'antefissa a palma stilizzata, sulle quali si appoggia una fascia di chiusura dell'ornamento, di tipo floreale, richiamante quello della base, al centro del quale, in una cornice, è riprodotta l'effigie di Galileo Galilei.

Il fondino del corpo del titolo presenta un motivo ornamentale a grafico ripetentesi, interrotto, in basso, da apposito spazio a tratteggio ondulato semplice destinato alla filigrana, e, a sinistra, sopra la leggenda « V° per la Corte dei conti » da altro spazio a tratteggio ondulato, riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana », racchiusa in una cornicetta a perline.

Sul fondino del corpo del titolo, dall'alto verso il basso, sono stampate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Prestito per l'Edilizia Scolastica - Redimibile 9 % - 1975/1990 - Legge 17 agosto 1974, n. 413 e Decreto Ministeriale 23 giugno 1975 - Cartella al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo di lire - (importo in lettera) - Serie (numero della serie) N° ..... (numero di iscrizione del titolo) - Iscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico con godimento - dal 1° luglio 1975 - Le rate semestrali di interesse sono pagabili il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno all'esibitore delle cedole unite alla presente cartella - Roma, 1° luglio 1975 - N. 680900 (Serie 4ª) di posizione - Il Direttore Generale (F. Casalengo) - V° per la Corte dei conti (M. Francese) - Il Primo Dirigente (sotto quest'ultima leggenda risulta apposta una firma a fac-simile cancellata, e, più in basso, è impressa quella del dott. « Giordano » Dirigente della Divisione Gran Libro della Direzione Generale del Debito Pubblico) ».

Al centro del fondino campeggiano, in sottofondino, a grandi caratteri, le cifre $\frac{1975}{1990}$, che rispettivamente indicano l'anno di emissione e di scadenza del prestito.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello rettangolare, con il disegno della famosa lampada del Duomo di Pisa, circondata da motivi ornamentali dell'epoca, sono stampate le principali norme che regolano il Prestito per l'Edilizia Scolastica Redimibile 9 % - 1975/1990; in basso, sotto il pannello rettangolare, è riportata l'indicazione dell'importo del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta a motivi simmetrici ripetuti, interrotta, in alto, dalla leggenda « Direzione Generale del Debito Pubblico ».

Il fondino, simile a quello del corpo del titolo, reca in alto a sinistra e in basso a destra, due riquadri a fondo bianco nei quali è ripetuto il numero progressivo della cedola. A sinistra di ogni cedola, in apposito riquadro grande rettangolare a fondino ondulato, è riportata l'indicazione della Serie nonchè la dicitura « Emissione 1975 ». A destra, in alto, racchiusa in apposita cornicetta quadrangolare a fondino ondulato, è riportata la leggenda « Pagabile il » seguita dalla indicazione della data di decorrenza della pagabilità e dell'importo (in cifre) della cedola nonchè in basso, verso destra, altro spazio circolare riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ». Al centro sono riportati, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Prestito per l'Edilizia Scolastica - Redimibile 9 % - 1975/1990 - Legge 17 agosto 1974, n. 413 e Decreto Ministeriale 23 giugno 1975 ».

Seguono le indicazioni della scadenza e dell'importo della cedola (in lettere e, fra parentesi, in cifre) nonchè del numero di iscrizione del titolo. Al centro della cedola campeggiano in sottofondino, a grandi caratteri, le cifre « $\frac{1975}{1990}$ ».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca, al centro, una composizione a forma di losanga, a motivi ornamentali stilizzati, che racchiude, al centro, in uno spazio circolare bianco, il numero cedolare.

Al di sopra e al di sotto della losanga sono riportate le leggende: « Prestito per l'Edilizia Scolastica » e « Redimibile 9 % - 1975/1990 ».

Art. 7.

La stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è eseguita in colore diverso per ciascun taglio, e precisamente:

per i tagli da L. 1.000.000 in viola malva;
per i tagli da L. 5.000.000 in bruno seppia;
per i tagli da L. 10.000.000 in verde giallo;
per i tagli da L. 50.000.000 in celeste.

La carta filigranata del taglio da lire 5 milioni è colorata litograficamente in giallo avorio; quella dei tagli da L. 10 milioni e 50 milioni è colorata litograficamente in giallino.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie e le firme nel prospetto del corpo del titolo nonchè la serie e la numerazione nelle cedole sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Le cifre $\frac{1975}{1990}$ che campeggiano in sottofondino nel corpo del titolo ed in ciascuna cedola sono stampate litograficamente in rosso mattone.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Art. 9.

Le stampe per cartelle del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1975/1990 da destinare ad operazioni ordinarie sono in tutto identiche alle cartelle descritte negli articoli che precedono, ma prive delle indicazioni relative alla data di godimento e di rilascio, alla serie, al numero di iscrizione, alle firme a fac-simile ed al numero di posizione.

Dette indicazioni vengono riportate tipograficamente, a cura della Direzione Generale del Debito Pubblico, all'atto del rilascio delle cartelle al portatore in dipendenza di operazioni ordinarie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1976, Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 376

(7185)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1976.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Agricoltori frutticoltori Basso Reno - C.A.F. Basso Reno - Società cooperativa a r.l. », in S. Biagio di Argenta e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del 2 febbraio 1976, con la quale il tribunale di Ferrara ha dichiarato lo stato di insolvenza della cooperativa « Agricoltori frutticoltori Basso Reno - C.A.F. Basso Reno - Società cooperativa a r.l. », con sede in S. Biagio di Argenta (Ferrara);

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Agricoltori frutticoltori Basso Reno - C.A.F. Basso Reno - Società cooperativa a r.l. », con sede in S. Biagio di Argenta (Ferrara), costituita per rogito notaio Bertelli Nino di Ferrara in data 18 febbraio 1962, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il sig. Emaldi rag. Giulietto ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(6775)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Liposterol » della ditta Laboratorio Aschei Dazzini, in Casteggio. (Decreto di revoca n. 4766/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1959, con il quale fu registrata al n. 15972 la specialità medicinale denominata « Liposterol » (gocce), a nome della ditta Laboratorio Aschei Dazzini, con sede in Casteggio (Pavia), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione n. 15972, della specialità medicinale « Liposterol » (gocce), concessa, con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1959, a nome della ditta Laboratorio Aschei Dazzini, con sede in Casteggio (Pavia), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(6730)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Approvazione di tassi di premio relativi a tariffe di assicurazioni sulla vita in vigore presentati dalla S.p.a. Assicurazioni generali, in Roma e approvazione di quattro tariffe di assicurazioni sulla vita a suo tempo autorizzate alla predetta società.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Assicurazioni generali, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita in sostituzione degli analoghi in vigore;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato i tassi di premio relativi alle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita in sostituzione degli analoghi in vigore presentati dalla S.p.a. Assicurazioni generali, con sede in Roma:

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio non compresi nella tariffa approvata con decreto ministeriale 29 agosto 1967);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio non compresi nella tariffa approvata con decreto ministeriale 29 agosto 1967);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo, di un capitale decrescente di 1/n del 2° anno, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio non compresi nella tariffa approvata con decreto ministeriale 20 febbraio 1968);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico, di un capitale descrescente di 1/n del 2° anno, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio non compresi nella tariffa approvata con decreto ministeriale 20 febbraio 1968).

Art. 2.

Sono abrogate le sottoindicate tariffe di assicurazione sulla vita a suo tempo autorizzate per la predetta società:

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (approvata con decreto ministeriale 4 febbraio 1960);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (approvata con decreto ministeriale 17 ottobre 1968);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo, di un capitale decrescente di 1/n dal 2° anno, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (approvata con decreto ministeriale 12 agosto 1966);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico, di un capitale decrescente di 1/n dal 2° anno, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (approvata con decreto ministeriale 17 ottobre 1966).

Roma, addì 6 maggio 1976

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(7152)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1976.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, in Arezzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1048, con cui è stato istituito l'Ente autonomo per l'irrigazione della Valdichiana senese, perugina, aretina, delle valli contermini aretine, del bacino del Trasimeno e dell'alta valle del Tevere umbro-toscana, con sede in Arezzo;

Vista la legge 15 settembre 1964, n. 765, recante integrazioni alla citata legge 18 ottobre 1961, n. 1048;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 504, recante modifiche alle menzionate leggi 18 ottobre 1961, n. 1048 e 15 settembre 1964, n. 765, con cui l'ente predetto ha assunto

la denominazione di Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1975, con il quale, ai sensi dell'art. 5 della predetta legge 2 aprile 1968, n. 504, è stato ricostituito il consiglio di amministrazione del predetto ente per il quadriennio decorrente dalla stessa data, chiamandone a far parte, tra gli altri, il sig. Riccardo Degl'Innocenti, in rappresentanza della regione Toscana;

Vista la delibera in data 10 marzo 1976, con la quale il consiglio regionale della Toscana ha designato il sig. Ilario Rosati, quale proprio rappresentante, in seno al consiglio di amministrazione dell'ente sopra menzionato, in sostituzione del sig. Riccardo Degl'Innocenti, dimissionario;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data del presente decreto e per il restante periodo del quadriennio 1° dicembre 1975-30 novembre 1979 il sig. Ilario Rosati è nominato componente del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo, in rappresentanza della regione Toscana, in sostituzione del sig. Riccardo Degl'Innocenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1976

Il Ministro: MARCORA

(6965)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1976.

Classificazione fra le provinciali di una strada nelle province di Palermo ed Agrigento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che il consorzio di bonifica del bacino dell'alto e medio Belice di Palermo ha chiesto ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la classificazione della strada di bonifica denominata « Contessa Entellina-Regione Cavallaro » interessante le province di Palermo ed Agrigento dell'estesa complessiva di circa km 24 + 200;

Vista la deliberazione n. 40 del 13 gennaio 1972, debitamente ratificata dalla commissione provinciale di controllo nella seduta del 21 marzo 1972, n. 5694/6705, con la quale l'amministrazione provinciale di Agrigento ha riconosciuto che la strada anzidetta è in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della legge n. 126 per essere classificata provinciale;

Vista la deliberazione n. 0002/2/c del 28 gennaio 1975, debitamente ratificata dalla commissione provinciale di controllo nella seduta del 20 febbraio 1975, n. 9484/6147, con la quale l'amministrazione provinciale di Palermo ha riconosciuto che la strada in parola è in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della legge n. 126 per essere classificata provinciale;

Visto il voto n. 727, del 9 dicembre 1975, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che la strada di cui trattasi può essere classificata provinciale;

Ritenuto che la strada stessa può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale, nelle province di Palermo ed Agrigento, la strada di bonifica « Contessa Entellina-Regione Cavallaro » collegante la strada provinciale « Campofiorito-Contessa Entellina » con la strada provinciale « Salaparuta-Santa Margherita Belice » della lunghezza complessiva di km 24 + 200 di cui km 23 + 100 in provincia di Palermo e km 1 + 100 in provincia di Agrigento (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(6925)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1976.

Sostituzione di un membro del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la Sicilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la legge 11 agosto 1972, n. 466, recante modifiche ed integrazioni, con effetto limitato al territorio della regione Sicilia, agli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, concernente la composizione dei comitati regionali e provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e norme transitorie;

Visti i propri decreti in data 1° luglio 1971 e 13 settembre 1972 relativi alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sicilia;

Vista la nota con la quale il Ministero del tesoro — in sostituzione del dott. Rocco Martello, direttore della ragioneria regionale dello Stato, proprio rappresentante nel comitato predetto, collocato a riposo — ha designato il dirigente superiore dott. Baldassarre Bonanno;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Baldassarre Bonanno, dirigente superiore, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sicilia in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Rocco Martello.

Il dott. Bonanno rimane in carica per il restante periodo del quadriennio di durata dell'organo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6970)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1976.

Determinazione degli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto 3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*), punto 3), allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme per l'applicazione dell'agevolazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1975, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista attualmente dalla lettera *B*), punto 3), della tabella *B*, annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

341) Associazione « Soccorso amico », con sede in Salerno;

342) Associazione di pubblica assistenza « Croce Bianca », con sede in Querceta (Lucca);

343) Associazione di pubblica assistenza di Cascina, con sede in Cascina (Pisa);

344) Associazione volontaria di pronto soccorso e pubblica assistenza « S.O.S. », con sede in Milano;

345) Società cooperativa « S.O.S. » pronto intervento stradale, con sede in Catania;

346) Associazione « Pubblica assistenza Chiesina Uzzanese », con sede in Chiesina Uzzanese (Pistoia);

347) Associazione di pubblica assistenza « Croce verde », con sede in Bonorva (Sassari);

348) Associazione di pubblica assistenza « Fratellanza popolare-Croce d'oro », con sede in Grassina-Bagno a Ripoli (Firenze);

349) Associazione volontaria di pronto soccorso e pubblica assistenza « Croce Verde Pioltello », con sede in Pioltello (Milano);

350) Associazione di pubblica assistenza « Croce Verde », con sede in Recco (Genova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1976

Il Ministro: STAMMATI

(7053)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1976.

Modificazioni al decreto ministeriale 18 luglio 1966, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale delle pensioni del Ministero della difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto l'art. 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1966 concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale delle pensioni del Ministero della difesa;

Ravvisata la necessità di apportare modifiche al decreto ministeriale anzidetto;

Decreta:

Articolo unico

Al decreto ministeriale 18 luglio 1966, indicato nelle premesse, sono apportate le seguenti modifiche:

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

Art. 2. — « L'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale delle pensioni del Ministero della difesa sono stabiliti come segue:

Ufficio del direttore generale:

compiti di segreteria del direttore generale e trattazione di pratiche a lui riservate; pratiche relative al personale in servizio presso la Direzione generale; pubbliche relazioni; studi nelle materie di competenza; coordinamento nella trattazione di questioni che rien-

trano nella competenza di più divisioni; relazioni sull'attività della Direzione generale; studi per l'introduzione dei moderni princìpi di tecnica organizzativa nell'attività della Direzione generale; raccolta ed elaborazione di dati statistici; codificazione; amministrazione dei capitoli di bilancio attribuiti alla Direzione generale; servizi di economato e generali; ricezione, smistamento ed inoltro della corrispondenza.

1ª *Divisione*:

pensioni normali, privilegiate ed equo indennizzo degli ufficiali dell'Esercito (dai gradi di generale a quello di colonnello);

2ª *Divisione*:

pensioni normali, privilegiate ed equo indennizzo degli ufficiali dell'Esercito (gradi da tenente colonnello a sottotenente);

3ª *Divisione*:

pensioni normali, privilegiate ed equo indennizzo degli ufficiali e dei sottufficiali della Marina; pensioni normali e privilegiate dei militari di truppa non di leva della Marina;

4ª *Divisione*:

pensioni normali, privilegiate ed equo indennizzo degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Aeronautica; pensioni normali e privilegiate dei militari di truppa non di leva dell'Aeronautica;

5ª *Divisione*:

pensioni normali, privilegiate ed equo indennizzo dei sottufficiali dei carabinieri;

6ª *Divisione*:

pensioni normali, privilegiate ed equo indennizzo dei sottufficiali dell'Esercito; pensioni normali e privilegiate dei militari di truppa non di leva dell'Esercito;

7ª *Divisione*:

pensioni normali, privilegiate ed equo indennizzo dei militari di truppa dei carabinieri;

8ª *Divisione*:

pensioni privilegiate dei militari di truppa di leva dell'Esercito;

9ª *Divisione*:

pensioni privilegiate dei militari di truppa di leva dell'Esercito;

10ª Divisione:

pensioni privilegiate dei militari di truppa di leva dell'Esercito;

11ª *Divisione*:

pensioni privilegiate dei militari di truppa di leva della Marina e dell'Aeronautica;

12ª *Divisione*:

pensioni normali e privilegiate degli impiegati civili del Ministero della difesa;

13ª *Divisione*:

pensioni normali e privilegiate degli operai del Ministero della difesa;

14ª *Divisione*:

liquidazioni speciali connesse con il trattamento pensionistico ».

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

Art. 3. — « L'ufficio del direttore generale e le divisioni sono ripartiti in sezioni, il numero delle quali è determinato dal Ministro, su proposta del direttore generale.

L'ufficio del direttore generale e ciascuna divisione dispongono di un proprio archivio ».

Viene aggiunto l'art. 4:

Art. 4. — « Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale, che lo sostituisce nell'incarico in caso di assenza o di impedimento e provvede alla trattazione delle materie a lui delegate.

Per le funzioni ispettive e di vigilanza su più divisioni e per l'attività consultiva, il direttore generale si avvale di dirigenti superiori ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1976

Il Ministro: Forlani

(7015)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1976.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 24 del vigente statuto della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma. relativo alla composizione e alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione della sezione medesima;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo dei componenti il suddetto organo fino all'esercizio 1978;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, è composto dai seguenti signori:

Ventriglia prof. Ferdinando, Ricci dott. Guido, Boffa prof. Roberto, Pandolfo avv. Michele, Sagnotti rag. Giacinto, Battara prof. Pietro, Cundari dott. Nicola, Onesti avv. Giulio, Merlo prof. Luciano, Mizzi cav. del lav. Leonida, Ambrogio comm. rag. Paolo.

I predetti consiglieri resteranno in carica fino allo esercizio 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1976

Il Ministro: Colombo

(7187)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1976.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante l'istituzione di un Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'articolo 46 del vigente statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio sindacale;

Visto il proprio decreto in data 13 aprile 1973, relativo alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del predetto istituto, per il triennio 1973-75;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'istituto in questione;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Felice Ruggiero ed il dott. Pietro Colletti sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità e dureranno in carica per il periodo previsto dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

(7154)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Janine Footwear, in Rapolano Terme, stabilimenti di Rapolano Terme e Santa Fiora.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 26 novembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Janine Footwear, con sede legale in Rapolano Terme (Siena), stabilimenti di Rapolano Terme (Siena) e Santa Fiora (Arezzo), con effetto dal 23 giugno 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Janine Footwear, con sede legale in Rapolano Terme (Siena), stabilimenti di Rapolano Terme (Siena) e Santa Fiora (Arezzo), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1976

Il Ministro: TOROS

(7287)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vetreria meccanica Grieco, in Rionero in Vulture.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 28 ottobre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Vetreria meccanica Grieco di Rionero in Vulture (Potenza), con effetto dal 17 marzo 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vetreria meccanica Grieco di Rionero in Vulture (Potenza), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1976

Il Ministro: TOROS

(7251)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vetreria meccanica Grieco, in Rionero in Vulture.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 28 ottobre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Vetreria meccanica Grieco di Rionero in Vulture (Potenza), con effetto dal 17 marzo 1975;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vetreria meccanica Grieco di Rionero in Vulture (Potenza), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1976

Il Ministro: TOROS

(7252)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1976.

Determinazione dei limiti e delle modalità per la concessione del contributo negli interessi sulle operazioni di credito effettuate a favore di iniziative industriali, ai sensi dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni e integrazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto, in particolare, l'art. 101 del citato testo unico (già art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717), il quale autorizza la Cassa per il Mezzogiorno a concedere agli istituti di credito contemplati dal primo comma dello stesso articolo un concorso, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse per il finanziamento di iniziative industriali nei territori meridionali, oppure, limitatamente agli istituti aventi sede fuori dei territori meridionali, un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri;

Visto l'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, il quale, nel prevedere nuove norme relative alle agevolazioni a favore delle iniziative industriali e commerciali, stabilisce, al comma 16, che restano ferme le norme di cui all'art. 101 del citato testo unico n. 1523, per quanto concerne i compiti della Cassa per il Mezzogiorno;

Visto il proprio decreto in data 7 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile successivo, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 151, con il quale è stato determinato nelle misure del 14,55% (istituti speciali meridionali) e del 14,45% (altri istituti) il tasso da assumere come base per il calcolo del contributo negli interessi, a carico della Cassa per il Mezzogiorno;

Ritenuto che, ai fini del contributo da corrispondersi dalla Cassa per il Mezzogiorno per l'attuazione degli incentivi previsti dall'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno n. 1523, debba ora essere assunto come base un tasso di interesse nella misura del 15,45% per gli istituti speciali meridionali e del 15,35% per tutti gli altri istituti di credito autorizzati, tenuto conto della rapida evoluzione del mercato monetario e finanziario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

Il concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è così determinato:

per gli istituti speciali meridionali (ISVEIMER, IRFS e CIS), in misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso di riferimento del 15,45% e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata al tasso agevolato;

per tutti gli altri istituti di credito autorizzati, in misura pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento del 15,35% e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato a tasso agevolato.

L'anzidetto contributo sarà corrisposto sulle obbligazioni il cui ricavato venga acquisito dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, oppure, nei casi previsti dal citato art. 101, sulle singole operazioni perfezionate, con la stipula dei relativi contratti successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per il ricavo delle obbligazioni già assunto e per le singole operazioni da effettuare, invece, con fondi acquisiti attraverso emissioni obbligazionarie già collocate alla data del presente decreto si applica il tasso di riferimento vigente prima di tale data, mentre per il ricavo delle obbligazioni già assunto e per le singole operazioni da effettuare con fondi rivenienti da obbligazioni collocate anteriormente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del precedente decreto del 7 aprile 1976, si applica il tasso di riferimento del 12,80% e del 12,70% all'epoca vigente, rispettivamente per i tre istituti speciali del Sud e per gli altri istituti, intendendosi in tal modo chiarita e precisata la disposizione in materia contenuta in questo ultimo decreto del 7 aprile 1976.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo sarà corrisposto direttamente agli istituti di credito finanziatori e precisamente:

a) per le emissioni obbligazionarie, in corrispondenza delle scadenze previste nei relativi piani di ammortamento;

b) per i singoli finanziamenti accordati dagli istituti all'uopo autorizzati, in corrispondenza di ciascuna rata di rimborso dei singoli mutui agevolati.

Art. 3.

Il concorso sugli interessi di cui ai precedenti articoli non potrà essere accordato, quanto alle nuove iniziative, per un periodo superiore ad anni 15 (ivi com-

preso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di anni 5) e, quanto agli ampliamenti, conversioni e rinnovi di iniziative preesistenti, per un periodo superiore ad anni 10 (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di 2 anni).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1976
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 325

(7484)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1976.

Ricostituzione del collegio sindacale dell'Ente nazionale idrocarburi.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 14 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, relativa all'istituzione dell'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I.;

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il proprio decreto 29 marzo 1973, con il quale venne nominato, per un triennio, il collegio sindacale dell'Ente suddetto;

Considerato che il collegio sindacale è scaduto ed occorre provvedere alla sua ricostituzione;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Sono nominati membri del collegio sindacale dell'Ente nazionale idrocarburi - E.N.I., i signori:

Presidente:

Cavallaro dott. Antonino, della Ragioneria generale dello Stato.

Sindaci effettivi:

Abate ing. Faust, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Acrosso dott. Luigi, del Ministero delle partecipazioni statali;

Cerioni dott. Antonio e Paolucci dott. Salvatore, iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, revisori ufficiali dei conti.

Sindaci supplenti:

Delfini dott. Alberto, della Ragioneria generale dello Stato;

Quesada dott. Mario, del Ministero delle partecipazioni statali;

D'Alessandro dott. Amedeo Albino, iscritto nell'albo dei revisori dei conti.

La nomina ha la durata di un triennio, con decorrenza dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1976

Il Ministro: BISAGLIA

(7281)

ORDINANZA MINISTERIALE 10 giugno 1976.

Abrogazione delle ordinanze ministeriali 5 marzo 1960 e 6 luglio 1965, concernenti divieti di importazione dalla Spagna di ruminanti, suini, e loro carni, per la prevenzione della pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini e della trichinosi dei suini.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 5 marzo 1960, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 18 marzo 1960, con la quale veniva sancito il divieto di importazione dalla Spagna dei ruminanti e dei suidi e delle loro carni a causa della presenza in detto Paese della febbre catarrale negli ovini, della pleuropolmonite essudativa contagiosa nei bovini e della trichinosi nei suini;

Vista l'ordinanza ministeriale 6 luglio 1965, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 15 luglio 1965, recante disciplina dell'importazione dalla Spagna degli ovini e caprini vivi e delle loro carni fresche e congelate, con la quale veniva tra l'altro revocato il divieto di importazione degli ovini e dei caprini e relative carni in considerazione dell'indennità da febbre catarrale (blue tongue) degli allevamenti ovini spagnoli;

Visto l'accordo sanitario italo-spagnolo per l'importazione di carni ovine e caprine dalla Spagna firmato a Madrid il 13 gennaio 1972, pubblicizzato con circolare di questo Ministero n. 91 del 22 giugno 1972;

Considerato che la Spagna risulta da tempo indenne da pleuropolmonite contagiosa dei bovini;

Considerato che in Spagna la trichinosi dei suini è soggetta a denuncia obbligatoria e, allo stato attuale, presenta un'incidenza eccezionale;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza ministeriale 5 marzo 1960, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 18 marzo 1960, recante: divieto di importazione dalla Spagna dei ruminanti e dei suidi e delle loro carni, e l'ordinanza ministeriale 6 luglio 1965, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 15 luglio, recante disciplina dell'importazione dalla Spagna degli ovini e caprini vivi e delle loro carni fresche e congelate, sono abrogate.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ha immediata applicazione.

Roma, addì 10 giugno 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(7353)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione ACP-CEE e atti connessi e dell'accordo relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lomé il 28 febbraio 1975, nonchè degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della suddetta convenzione ed al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975.

Il 17 febbraio 1976, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 3 febbraio 1976, n. 11, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 12 febbraio 1976, ha avuto luogo a Bruxelles, presso il Segretariato degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), il deposito dello strumento di ratifica della convenzione ACP-CEE di Lomé, e atti connessi, firmati il 28 febbraio 1975.

Alla stessa data è stato notificato al Segretariato degli Stati ACP che da parte italiana sono state espletate le procedure richieste per l'entrata in vigore dell'accordo relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmato a Lomé il 28 febbraio 1975.

E' stato inoltre notificato al Segretariato del Consiglio delle Comunità europee che da parte italiana sono state adempiute le procedure richieste per l'entrata in vigore dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della convenzione ACP-CEE di Lomé e dell'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975.

La convenzione e gli accordi sopra indicati sono entrati in vigore il 1° aprile 1976.

(7083)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Procedura per la nomina di medici di riparto in base al regolamento dei medici fiduciari delle ferrovie dello Stato.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 10 del 31 maggio 1976, è data comunicazione della procedura regolamentare per la nomina di nuovi medici di riparto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in base al regolamento approvato con decreto ministeriale 19 giugno 1974, n. 7343, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 17 settembre 1974.

Le norme per la partecipazione alla procedura suddetta sono contenute nell'« avviso » pubblicato nel citato Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

(7108)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 386-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Toniolo Pierina & Bertilla, in Grumolo delle Abbadesse, frazione Sarmego (Vicenza), assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 386-VI » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(7098)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 258-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Veronese Domenico, in Vicenza, via Pasqualigo, 3, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 258-VI » ha dichiarato che quattordici punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(7099)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 219-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati otto punzoni recanti il marchio di identificazione « 219-AL », a suo tempo assegnati alla ditta Mortara Pierino, in Valenza (Alessandria), via Trieste, 8.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri cinque analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(7100)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 220-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati cinque punzoni recanti il marchio di identificazione « 220-AL », a suo tempo assegnati alla ditta Pietrasanta Giovanni & C., in Alessandria, via Spalto Borgoglio, 82.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri ventiquattro analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(7101)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 279-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 279-AL », a suo tempo assegnati alla ditta Rossignoli Fratelli, in Alessandria, via Monterotondo, 6.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri quindici analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(7102)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

La data del decreto ministeriale, concernente « Modificazioni allo statuto del Monte di credito su pegno di Rovigo, di 1ª categoria », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, sia nel sommario che nel testo, anziché: « *20* aprile 1976 », deve leggersi: « *29* aprile 1976 ».

(7081)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Benevento

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata con legge 7 giugno 1975, n. 199;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Benevento;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Benevento.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Napoli.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Napoli entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 10 aprile 1976

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1976
Registro n. 13 *Giustizia, foglio n.* 258

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte di appello di Napoli

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . c.a.p. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Benevento indetto con decreto ministeriale 10 aprile 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 23 giugno 1976).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . .

Data, ...

Firma (7) . . . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(6895)

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Massa

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata con legge 7 giugno 1975, n. 199;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Massa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Massa.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Genova.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Genova entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non puo riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 10 aprile 1976

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1976
Registro n. 13 *Giustizia, foglio n.* 264

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte di appello di Genova

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . provincia di . . . in via . . . c.a.p. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Massa, indetto con decreto ministeriale 10 aprile 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 23 giugno 1976).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne né ha pendenze penali, oppure . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma (7) . . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(6889)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso « Giovanni Carapezza » per l'assegnazione di dieci premi di L. 500.000 a tesi di laurea in materie attinenti alla cooperazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che affida, tra l'altro, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il compito di assumere iniziative intese a favorire la diffusione dei princìpi cooperativi da attuarsi con la collaborazione delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo debitamente riconosciute;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1974, sull'ordinamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale vengono affidati alla Direzione generale della cooperazione, tra l'altro, compiti di diffusione della cultura e propaganda cooperativa;

Considerata l'esigenza di dare incremento agli studi della cooperazione e sulle discipline aziendali che riguardano le società cooperative, indirizzando i giovani alla cultura ed alla attività professionale cooperativa;

Ritenuta l'opportunità, a tal fine, di bandire un concorso per l'assegnazione di premi a studenti universitari che conseguano la laurea svolgendo una tesi su materia attinente alla cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso, con le modalità di cui al manifesto allegato, per l'assegnazione di dieci premi di L. 500.000 ciascuno a cittadini italiani, che abbiano seguito regolari corsi presso una università della Repubblica e che nell'anno accademico 1975-76 conseguano la laurea svolgendo una tesi su materia attinente alla cooperazione.

Le associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo sono incaricate di collaborare alla massima diffusione del bando allegato.

Art. 2.

Sul cap. 4032 dell'anno finanziario 1976 è impegnata la spesa di L. 5.000.000, per l'assegnazione di dieci premi di L. 500.000 ciascuno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1976

Il Ministro: Toros

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1976
Registro n. 5 Lavoro, foglio n. 81

BANDO DI CONCORSO « GIOVANNI CARAPEZZA »
per l'assegnazione di dieci premi di L. 500.000 a tesi di laurea su materie attinenti alla cooperazione

Art. 1.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale bandisce un concorso per l'assegnazione di dieci premi di L. 500.000 a studenti che abbiano seguito regolari corsi presso una università della Repubblica e che nell'anno 1975-76 conseguano la laurea svolgendo una tesi su materie attinenti alla cooperazione.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani iscritti ad una facoltà universitaria, laureati in una sessione dell'anno accademico 1975-76.

Art. 3.

Sono ammesse al concorso le tesi di laurea che trattino della cooperazione sotto l'aspetto generale o aziendale e sotto il profilo giuridico o economico, o mutualistico, o statistico o della storia economica e della politica economica, ovvero delle tecniche aziendali.

Gli elaborati dovranno costituire una monografia sulla cooperazione o sulle società cooperative, con riguardo ad una delle discipline predette.

Per la partecipazione all'assegnazione dei premi i concorrenti dovranno far pervenire domanda in carta legale da L. 700 al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, entro il 15 maggio 1977, allegando:

a) due copie della tesi svolta, firmate dal candidato e munite di dichiarazione di conformità all'originale depositato in segreteria;

b) un certificato dell'università attestante la data di conseguimento della laurea e la votazione ottenuta, nonché i voti ottenuti nei singoli esami del corso universitario.

Art. 4.

L'assegnazione dei premi sarà effettuata insindacabilmente da una commissione nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, composta di tre funzionari dello stesso Ministero con qualifica non inferiore a primo dirigente.

La commissione, accertata l'attinenza dei lavori presentati ai temi di cui all'art. 3, effettuerà la graduatoria dei vincitori in base al valore ed all'interesse delle tesi presentate, tenendo anche conto dei voti di laurea; in caso di parità la graduatoria verrà effettuata tenendo presente la media dei punti riportati negli esami dell'intero corso.

Art. 5.

I nominativi dei vincitori del concorso saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e comunicati alla stampa di interesse cooperativo.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
Toros

(6984)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice del concorso a cinque posti di veterinario in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1976, registro n. 1, foglio n. 348, con cui è stato bandito un concorso, per esami, a cinque posti di veterinario in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visto il fonogramma del Consiglio di Stato n. 172 del 30 marzo 1976, con il quale è stato designato quale presidente della commissione di che trattasi il consigliere di Stato dott. Vincenzo Buscema;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni apportate con leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Buscema dott. Vincenzo, consigliere di Stato.

Membri:

Corsico prof. Giuseppe, ordinario di tecnica conserviera degli alimenti di origine animale presso l'Università di Milano;

Ballarini prof. Giovanni, docente di clinica veterinaria presso l'Università di Parma;

Mattioli dott. Angelo, dirigente superiore veterinario del Ministero della sanità;

Fontana dott. Francesco, primo dirigente veterinario del Ministero della sanità.

Segretario:

Salemi dott. Guido, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1, sono aggregati, in qualità di membri aggiunti per le prove di lingue a fianco di ciascuno indicate:

Scrofani prof.ssa Luisa, francese e spagnolo;
Berardi prof. Silverio, inglese e tedesco.

Art. 3.

Ai componenti la commissione predetta, che ne abbiano diritto, sarà corrisposto il trattamento previsto dal sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche apportate con leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 e all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

La spesa presunta di L. 500.000 graverà sul cap. 1093 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1976
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 212

(7260)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 445 prot. n. 956 in data 18 febbraio 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1972, bandito con precedente decreto n. 203 prot. n. 434 in data 16 gennaio 1974;

Visto il successivo decreto n. 445 prot. n. 956 in data 18 febbraio 1976, con il quale si è provveduto all'assegnazione delle condotte ai relativi vincitori;

Considerato che il dott. Mario Loretti vincitore della seconda condotta medica, frazione Vidiciatico, del comune di Lizzano in Belvedere ha rinunciato alla condotta stessa;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione di detta condotta ai candidati idonei che seguono in graduatoria, secondo l'ordine di preferenza da ciascuno indicata nella domanda di ammissione;

Visto che il dott. Ernesto Torricelli ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

La seconda condotta medica, frazione Vidiciatico, del comune di Lizzano in Belvedere è assegnata al dott. Ernesto Torricelli.

Bologna, addì 29 aprile 1976

Il medico provinciale: MACCOLINI

(7171)

OSPEDALE CIVILE DI IVREA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ivrea (Torino).

(7266)

OSPEDALE DI PIETA' DI RUVO DI PUGLIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto dirigente la sezione autonoma di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente la sezione autonoma di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Ruvo di Puglia (Bari).

(7264)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MANTOVA

Concorso ad un posto di assistente medico del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mantova.

(7265)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario della divisione pneumologica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione pneumologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mantova.

(7441)

OSPEDALE CIVILE « ALTO GARDA E LEDRO » DI ARCO

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arco (Trento).

(7262)

OSPEDALI RIUNITI DI CERIGNOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del centro trasfusionale;
un posto di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Cerignola (Foggia).

(7263)

OSPEDALE CIVICO DI CODOGNO

Concorso ad un posto di primario della divisione di geriatria e per ammalati lungodegenti

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di geriatria e per ammalati lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Codogno (Milano).

(7261)

OSPEDALE « BARTOLINI » DI MONDOLFO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mondolfo (Pesaro e Urbino).

(7267)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « SS. ANNUNZIATA » DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente radiologo;
tre posti di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Napoli.

(7269)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

sette posti di assistente pediatra;
quattro posti di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Napoli.

(7270)

OSPEDALE « V. FAZZI » DI LECCE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto, capo del settore autonomo specializzato di radiologia;
un posto di aiuto, capo della sezione autonoma di cardiologia intensiva;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di cardiologia (addetto al centro cardioreumatologico);
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di otorinolaringoiatria;
cinque posti di assistente di cardiologia;
due posti di assistente di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di chirurgia plastica;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lecce.

(7268)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1976, n. **23.**

Utilizzazione degli interessi maturati sulle disponibilità del fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con la legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e modifiche del piano medesimo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 5 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli interessi attivi maturati sulle somme confluite nel fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con la legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, sono utilizzati per le seguenti attività e nel rispetto delle modalità previste dai rispettivi paragrafi:

1) quelli maturati a tutto il 31 dicembre 1975 per la attuazione, in tutto il territorio dell'Isola, degli interventi di rimboschimento previsti dal paragrafo 5.3;

2) quelli maturati dalla data del 1° gennaio 1976 fino alla data del 31 marzo 1976 per gli interventi di cui al capitolo 6, concernente la trasformazione industriale, la conservazione, la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, la produzione e la distribuzione di mezzi tecnici per gli allevatori.

Art. 2.

Le somme di cui al precedente art. 1 saranno attribuite ai rispettivi titoli di spesa con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste, di concerto con l'assessore al bilancio, programmazione e rinascita.

Art. 3.

Sono approvate le modifiche al piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale approvato con la legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, allegate alla presente legge.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 3 maggio 1976

DEL RIO

ALLEGATO

MODIFICHE DEL PIANO DI INTERVENTO NELLE ZONE INTERNE A PREVALENTE ECONOMIA PASTORALE

Gli stanziamenti dei titoli di spesa P-1.05 e P-1.06 sono incrementati rispettivamente delle somme di L. 2.200.000.000 e di lire 350.000.000. L'incremento del titolo di spesa P-1.05 e destinato agli interventi previsti dal paragrafo 5.3; l'incremento del titolo di spesa P-1.06 è distinto agli interventi previsti dal paragrafo 6.2.

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1976, n. **24.**

Istituzione del comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze in attuazione dell'art. 91 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 5 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze di cui all'art. 91 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è presieduto dall'assessore regionale all'igiene e sanità ed è composto da: un medico psichiatra, un medico internista, uno psicologo, un farmacologo, due educatori, di cui uno pedagogista, due assistenti sociali.

I componenti del comitato di cui al primo comma sono nominati dal consiglio regionale a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, su proposta della commissione consiliare competente. Analoga procedura è adottata in caso di sostituzione.

Del comitato di cui al primo comma fanno parte le rappresentanze previste dal quarto comma dell'art. 91 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Il regolamento interno del comitato è approvato dal consiglio regionale su proposta dello stesso comitato.

Il comitato viene rinnovato all'inizio di ogni legislatura regionale con le modalità di cui ai precedenti commi.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 5 maggio 1976

DEL RIO

(6119)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 1975, n. **55.**

Disposizioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 30 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a quando non sarà diversamente disposto anche in relazione alla ristrutturazione degli uffici della provincia autonoma e salvo quanto previsto ai successivi articoli 3 e 5, le funzioni amministrative spettanti alla provincia stessa in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, sono esercitate rispettivamente dalla giunta provinciale e dalla commissione beni culturali, di cui al successivo art. 2, a seconda che le predette funzioni siano di competenza di organi centrali o di organi periferici dello Stato ai sensi delle norme di legge e di regolamento che disciplinano la materia.

I ricorsi eventualmente previsti avverso provvedimenti da adottarsi nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente sono proponibili in ogni caso alla giunta provinciale entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti medesimi.

Art. 2.

E' istituita la commissione beni culturali, nominata dalla giunta provinciale e composta:

1) dall'assessore provinciale al quale è affidata la materia della tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, con funzioni di presidente;

2), 3), 4) e 5) da quattro funzionari della provincia, esperti in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, di cui almeno uno sarà architetto;

6) dal funzionario responsabile del settore amministrativo dell'assessorato al quale è demandata la materia della tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare.

La commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà, di volta in volta, invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, ispettori onorari, tecnici ed esperti o rappresentanti di enti e associazioni particolarmente interessati.

Le funzioni di vicepresidente della commissione saranno attribuite al funzionario esperto in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare in possesso dei maggiori titoli scientifici.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della provincia.

I membri della commissione rimangono in carica per la durata della legislatura provinciale.

La commissione è convocata dal presidente o di propria iniziativa o su richiesta della giunta provinciale.

Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 3.

Le funzioni attribuite dalle norme vigenti ad organi consultivi dello Stato in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare sono esercitate nel territorio della provincia di Trento dal comitato tecnico per i beni culturali, nominato dalla giunta provinciale e composto:

1), 2), 3), 4) da quattro esperti rispettivamente in storia dell'arte, archeologia, etnografia o storia, biblioteconomia o bibliografia o archivistica, tra i quali verrà eletto, dai membri del comitato, il presidente;

5) da un esperto scelto fra i direttori dei musei della provincia di Trento;

6) da un esperto scelto fra i direttori delle biblioteche pubbliche o di conservazione della provincia di Trento;

7) da un esperto scelto fra una terna proposta, su richiesta della giunta provinciale, da associazioni particolarmente interessate alla tutela del patrimonio storico, artistico e popolare;

8) dal presidente della commissione per la tutela del paesaggio;

9) dall'ingegnere capo della provincia o da un suo delegato;

10) dal funzionario della provincia più alto in grado fra quelli addetti alla tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;

11) da un esperto in materia giuridico-amministrativa da scegliersi anche fra i non appartenenti all'amministrazione provinciale.

Quando il comitato è chiamato ad esprimere parere su beni ecclesiastici è integrato da un esperto in arte sacra designato dalla curia arcivescovile di Trento.

Quando il comitato è chiamato ad esprimere parere in ordine ai ricorsi previsti dall'art. 1 della presente legge, lo stesso è integrato dai rappresentanti degli enti locali nel territorio dei quali ricade il bene culturale oggetto del ricorso.

Il comitato, ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, gli ispettori onorari, altri esperti o rappresentanti di enti e associazioni particolarmente interessati nonchè esperti nel settore del turismo.

Il comitato elegge nel proprio seno un vicepresidente che svolge le funzioni di presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della provincia.

I membri del comitato rimangono in carica per la durata della legislatura provinciale.

Il comitato è convocato dal presidente o di propria iniziativa o su richiesta della giunta provinciale.

Le adunanze sono valide con la presenza della maggiorai assoluta dei membri; i pareri sono adottati a maggioranza as luta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi p siede.

E' fatta salva la facoltà prevista dal secondo comma de art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° nov bre 1973, n. 690.

Art. 4.

Ai membri degli organi di cui ai precedenti articoli 2 e nonchè agli esperti di cui al secondo comma dell'art. 2 e quarto comma dell'art. 3 sono corrisposti i compensi stabi dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive mo fiche e integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli a coli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Art. 5.

Oltre alle provvidenze e agli interventi previsti dalla le 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche e integrazio la giunta provinciale è autorizzata:

a) a concedere contributi e finanziamenti ad enti e priv per la ricerca, il restauro e la conservazione di beni immo e mobili tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 successive modifiche e integrazioni;

b) a porre in atto iniziative comunque intese alla fi zione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e po lare del Trentino.

Per la concessione di finanziamenti o dei contributi su riori alla metà della spesa, di cui alla lettera *a*) del precede comma, la giunta provinciale dovrà sentire il parere del co tato tecnico per i beni culturali.

Agli immobili di proprietà privata, restaurati a carico tot o parziale della provincia deve essere garantito l'accesso p blico secondo modalità preventivamente fissate da apposite c venzioni da stipularsi fra la provincia ed i singoli propriet

Ogni anno verrà predisposto un programma dei lavori salvaguardia, di restauro e delle ricerche nonchè delle iniziat di cui al primo comma, lettera *b*), che sarà approvato da giunta provinciale su conforme parere del comitato tecn per i beni culturali.

Art. 6.

Il museo istituito con regio decreto 6 novembre 1924, mero 1822, e già posto alle dipendenze della soppressa sop tendenza ai monumenti e gallerie di Trento, assume la de minazione di « Museo provinciale d'arte ».

Le finalità del museo provinciale d'arte sono le segue

a) raccogliere cose di interesse artistico o storico non cose che fanno riferimento alla storia della civiltà e prom verne lo studio e il pubblico godimento;

b) attuare o affiancare iniziative intese allo studio, a conservazione e alla tutela del patrimonio storico-artistico alla diffusione nel Trentino della cultura storico-artistica.

Il museo si articola in quattro sezioni dedicate rispetti mente all'arte antica, medioevale, moderna e contemporar L'articolazione in sezioni in tal modo stabilita potrà ess modificata con deliberazione della giunta provinciale, fatto sa in ogni caso il perseguimento delle finalità di cui al pre dente comma.

All'esercizio delle mansioni inerenti all'organizzazione e a cura del museo la provincia autonoma provvede direttame attraverso gli uffici dell'assessorato competente.

Le funzioni di direttore sono attribuite con deliberazi della giunta provinciale ad un funzionario della carriera di tiva dello stesso assessorato, esperto in storia dell'arte.

Art. 7.

Per la salvaguardia dei beni di interesse storico-artistic di zone archeologiche, nonchè per la relativa sorveglianza tuaria, ove questa sia giustificata dalle particolari condizi del bene culturale, la giunta provinciale è autorizzata a sti lare contratti di assuntoria di custodia con personale estra all'amministrazione.

Nel contratto di cui al precedente comma verranno volta in volta specificati gli oneri dell'assuntore di custodia relazione allo stato del bene e il relativo compenso.

Art. 8.

Su richiesta della commissione beni culturali di cui a art. 2 della presente legge, la giunta provinciale è autorizz ad affidare incarichi a personale estraneo all'amministrazi

per l'esecuzione di studi, progetti e rilevazioni inerenti alla tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare.

Gli incarichi di cui al comma precedente saranno conferiti con le modalità di cui all'art. 72 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di applicarsi l'art. 3 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 54.

Per i fondi stanziati dalla predetta legge provinciale n. 54 nonchè dalla legge provinciale 7 gennaio 1975, n. 5, e non ancora impegnati, le funzioni attribuite alla commissione prevista dall'art. 3 della predetta legge provinciale n. 54 sono esercitate dalla commissione beni culturali di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 10.

Ai quadri formanti l'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituiti ed integrati da ultimo con i provvedimenti legislativi recanti rispettivamente « Norme concernenti il personale provinciale » e « Norme concernenti il personale già dell'E.N.A.L.C. e dell'I.N.I.A.S.A. trasferito alla provincia autonoma di Trento », è aggiunto il quadro G 10 - Ruolo speciale dei beni culturali, costituente l'allegato *A* della presente legge.

Art. 11.

All'art. 57 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente ruolo speciale:

« 20 *S*. — Per i posti di consigliere del ruolo speciale dei beni culturali:

diploma di laurea in lettere o in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo o in storia o in materie letterarie o architettura.

I predetti diplomi di laurea, ad eccezione di quello di architettura, devono essere integrati da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico o popolare ».

Al personale della carriera direttiva del ruolo speciale dei beni culturali si applica il disposto di cui al secondo comma dell'art. 32 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12.

All'art. 58 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente ruolo speciale:

« per i posti di segretario del ruolo speciale dei beni culturali:

diploma di maturità scientifica o classica o artistica o di arte applicata o di istituto magistrale ».

Art. 13.

Il personale della carriera direttiva che, alla data di entrata in vigore della presente legge, appartenga al ruolo speciale dell'istruzione e che sia in possesso dei titoli previsti dallo art. 11 della presente legge e svolga mansioni attinenti alla tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare risultante da apposita dichiarazione della giunta provinciale, è trasferito, con l'assenso degli interessati, nel ruolo speciale dei beni culturali, conservando la qualifica e l'anzianità possedute nel ruolo di provenienza.

Art. 14.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, numero 690, presso la soppressa soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento e che alla data di entrata in vigore della presente legge sia inquadrato nei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, o del Ministero per i beni culturali e ambientali, viene inquadrato, su domanda, nei ruoli della provincia autonoma di Trento con le seguenti modalità:

a) personale delle carriere direttiva e di concetto nel ruolo speciale dei beni culturali, istituito con la presente legge;

b) personale della carriera esecutiva nel ruolo amministrativo, in soprannumero;

c) personale della carriera ausiliaria e operaio nel ruolo degli operai, in soprannumero.

Ai fini di cui al comma precedente gli interessati dovranno produrre domanda alla giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento del personale di cui al primo comma avverrà secondo la tabella di equiparazione costituente l'allegato *B* della presente legge con decorrenza 1° gennaio 1976.

Art. 15.

All'atto dell'inquadramento il personale immesso nelle carriere, qualifiche e parametri in base alla corrispondenza fissata nella tabella di equiparazione, conserva l'anzianità giuridica ed economica goduta nella qualifica di provenienza, salvo quanto disposto dai commi seguenti.

Qualora il personale di cui al comma precedente sia in godimento di un numero di aumenti periodici superiori a dieci, quelli eccedenti saranno attribuiti nella misura del 2,50 per cento dello stipendio iniziale previsto per la qualifica provinciale d'inquadramento.

Al personale delle carriere di concetto ed esecutiva con qualifiche statali di segretario ed equiparate o coadiutore ed equiparate, se più favorevole, sarà riconosciuta, agli effetti della progressione in carriera secondo i tempi di percorrenza previsti dalla vigente normativa provinciale, l'intera anzianità di servizio maturata nella carriera di appartenenza.

Al personale che verrà inquadrato nella qualifica di capo operaio o operaio scelto, sarà riconosciuta nella nuova qualifica l'anzianità maturata nel parametro o nei parametri relativi alla corrispondente qualifica di provenienza.

Al personale che verrà inquadrato nelle qualifiche di operaio di prima o seconda classe, sarà riconosciuta l'intera anzianità di servizio maturata nella carriera o qualifica di provenienza agli effetti della progressione nella carriera medesima secondo i tempi di percorrenza previsti dalla vigente normativa provinciale.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i tempi di percorrenza per la progressione in carriera sono quelli previsti dagli articoli 44, 50 e 55 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora la retribuzione spettante per la nuova qualifica conseguita risulti inferiore a quella in godimento, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti di carattere generale e con quelli dovuti per progressione in carriera o di classe.

All'atto dell'inquadramento del personale di cui ai commi precedenti, l'anzianità di servizio sarà riconosciuta limitatamente al servizio di ruolo, ivi compresi gli anni di servizio non di ruolo già riconosciuti dallo Stato.

Art. 16.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di applicarsi l'art. 4 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 55.

Le funzioni attribuite al centro per la catalogazione e l'inventario del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino, istituito con legge provinciale 23 novembre 1973, n. 55, sono esercitate dagli uffici dell'assessorato provinciale al quale è affidata la materia della tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare.

Art. 17.

Il personale assunto a norma dell'art. 4, secondo e terzo comma, della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 55, e che risulti ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà inquadrato, previo superamento di un esame colloquio, nelle qualifiche iniziali dei ruoli corrispondenti alle mansioni esercitate o ad esse analoghe, risultanti da apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione.

La commissione esaminatrice sarà quella prevista dal secondo comma dell'art. 64 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni.

Il servizio prestato presso l'amministrazione provinciale anteriormente alla nomina in ruolo è riconosciuto agli efferti giuridici ed economici, con decorrenza alla data di nomina in ruolo, nella misura del settantacinque per cento.

Art. 18.

Il personale insegnante già assegnato alla provincia dal Ministero della pubblica istruzione per svolgere mansioni attinenti alle attività integrative e complementari al settore delle biblioteche, può, su domanda, essere inquadrato nella carriera di concetto del ruolo speciale dei beni culturali, istituito con la presente legge.

Ai fini di cui al comma precedente gli interessati dovranno produrre documentata istanza alla giunta provinciale entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale di cui al primo comma in godimento del parametro statale 307 verrà inquadrato nella qualifica di segretario principale con il riconoscimento nella stessa dell'anzianità complessivamente maturata nella qualifica di provenienza diminuita di nove anni. Il personale in godimento dei parametri statali 243, 208 e 165 verrà inquadrato nella qualifica di segretario con il riconoscimento nella stessa dell'intera anzianità di servizio maturata nella qualifica di provenienza, agli effetti della progressione in carriera secondo i tempi di percorrenza previsti dall'art. 44 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni.

All'atto dell'inquadramento del personale contemplato dal presente articolo, l'anzianità di servizio sarà riconosciuta limitatamente al servizio di ruolo, ivi compresi gli anni di servizio non di ruolo già riconosciuti dallo Stato.

Qualora la retribuzione spettante per la nuova qualifica conseguita risulti inferiore a quella in godimento, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti di carattere generale e con quelli dovuti per progressione in carriera o di classe.

Art. 19.

Nella prima applicazione della presente legge, il posto di ispettore generale del ruolo speciale dei beni culturali sarà conferito mediante concorso pubblico per titoli.

Al concorso di cui al comma precedente saranno ammessi dipendenti di enti pubblici in possesso del diploma di laurea in lettere, nonchè della specializzazione in storia dell'arte antica, medioevale e moderna e che abbiano diretto per almeno cinque anni musei o gallerie statali o di enti locali definiti multipli o grandi ai sensi della legge 22 settembre 1960, n. 1080.

La giunta provinciale può altresì provvedere alla copertura di un posto di segretario capo del ruolo speciale beni culturali, mediante concorso pubblico per titoli, con un esperto nel settore museario o in materia storico-artistica, in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 12 della presente legge, e che abbia collaborato con un museo nel settore storico-artistico per almeno dodici anni.

La commissione giudicatrice per i concorsi di cui al presente articolo è quella prevista dall'art. 64 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8.

Art. 20.

Per le provvidenze e gli interventi previsti dall'art. 5 nonchè per le finalità ed in particolare le spese di restauro di opere d'arte, previste dall'art. 6 della presente legge, sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

L. 600.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975;

L. 700.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979.

Gli stanziamenti di cui alla legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 2 e dell'art. 2, secondo comma, della legge provinciale 7 gennaio 1975, n. 5, che risultano disponibili a decorrere dall'esercizio finanziario 1975 possono essere utilizzati anche per le finalità di cui all'art. 6 della presente legge.

Per i fini di cui all'art. 7 della presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 10.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1975.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 21.

Alla copertura dell'onere di L. 610.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 20 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1975, si provvede nella maniera seguente:

per L. 600.000.000 mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 3440 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario;

per L. 10.000.000 mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Al maggior onere annuo di L. 115.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 4, 8, 13, 14, 15, 17, 18 e 19 della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1975.

All'ulteriore maggiore onere annuo di L. 250.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 10 della presente legge nonchè all'onere di L. 100.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 20, primo comma, della legge medesima, a partire dall'esercizio finanziario 1976, si farà fronte con una quota, per l'importo complessivo di L. 350.000.000, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dallo stesso esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 700.000.000 autorizzato con l'art. 1, lettera *b*), della legge provinciale 18 agosto 1975, n. 30.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 22.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1975, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - Cat. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L.	125.000.000
Cap. 3440 - Cat. X. — Spese e contributi per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089	»	600.000.000
Totale variazioni in diminuzione	L.	725.000.000

In aumento:

Cap. 50 - Cat. VII. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborsi spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia	L.	15.000.000
Cap. 60 - Cat. I. — Spese per il personale amministrativo, contabile e tecnico	»	100.000.000
Cap. 890 - Cat. II (di nuova istituzione). — Spese per la salvaguardia di beni di interesse storico e artistico nonchè di zone archeologiche mediante custodia da affidare con contratti di assuntoria	»	10.000.000
Cap. 3135 - Cat. V (di nuova istituzione). — Spese e contributi per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino	»	600.000.000
Totale variazioni in aumento	L.	725.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 27 dicembre 1975

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

ALLEGATO *A*

G. 10 - RUOLO SPECIALE DEI BENI CULTURALI

Ruoli speciali	Posti	Totale
Carriera direttiva		
Ispettore generale	1	
Direttore di divisione	3	
Direttore di sezione Consigliere	6	10
Carriera di concetto		
Segretario capo	3	
Segretario principale	10	
Segretario	10	23
		33

ALLEGATO *B*

TABELLA DI EQUIPARAZIONE

RUOLO SPECIALE DEI BENI CULTURALI

Carriera direttiva

Nuovo ruolo e qualifica		Qualifica di provenienza	
Direttore di divisione	par. 426 par. 387	Soprintendente - Direttore Aggiunto di divisione	par. 426 par. 387

Carriera di concetto

Nuovo ruolo e qualifica		Qualifica di provenienza	
Segretario capo	par. 370	Segretario capo Disegnatore capo Documentalista capo	par. 370
Segretario principale	par. 302	Segretario principale Documentalista principale Disegnatore principale	par. 302 o 297
Segretario principale	par. 260	Disegnatore principale	par. 260 o 255
Segretario	par. 227	Segretario Documentalista Disegnatore	par. 227 o 218
Segretario	par. 188	Disegnatore	par. 188 o 178 par. 160

RUOLO AMMINISTRATIVO

Carriera esecutiva

Nuovo ruolo e qualifica		Qualifica di provenienza	
Coadiutore superiore	par. 245	Coadiutore superiore	par. 245
Coadiutore principale	par. 218	Coadiutore principale	par. 213
Coadiutore principale	par. 188	Coadiutore principale	par. 183
Coadiutore	par. 168	Coadiutore	par. 163
Coadiutore	par. 143	Coadiutore	par. 133 par. 120

Carriera ausiliaria

Ruolo degli operai - Sede:

Nuovo ruolo e qualifica		Qualifica di provenienza	
Capo operaio	par. 188	Operaio specializzato	par. 190 par. 165
Operaio scelto	par. 175	Operaio qualificato	par. 173
		Custode capo	par. 165 par. 143
Operaio di prima classe	par. 145	Operaio qualificato	par. 146
		Operaio comune	par. 153
Operaio di seconda classe	par. 135	Custode e guardia notturna	par. 133
		Operaio qualificato	par. 129
		Operaio comune	par. 133 par. 115

LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 1975, n. **56.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **66** *del* 30 *dicembre* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

A partire dal 1° gennaio 1976 e sino all'approvazione del bilancio della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1976, la giunta provinciale è autorizzata all'esercizio provvisorio secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, approvati con legge provinciale 13 giugno 1975, n. 22, e successive variazioni.

L'esercizio provvisorio non potrà essere protratto oltre il 30 aprile 1976.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 29 dicembre 1975

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 1975, n. **57.**

Provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 30 *dicembre* 1975)

(*Omissis*).

(802)

LEGGE PROVINCIALE 12 gennaio 1976, n. **1.**

Rifinanziamento per l'esercizio 1975 delle leggi provinciali 18 novembre 1974, n. 36 e 1° settembre 1975, n. 48.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 20 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge provinciale 14 agosto 1972, n. 18, e per il finanziamento dei superi di spesa di cui alla legge provinciale 18 novembre 1974, n. 36, è autorizzato lo stanziamento di L. 850.000.000 a carico dello esercizio finanziario 1975, da erogarsi secondo le disposizioni delle medesime leggi provinciali.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 5 della legge provinciale 1° settembre 1975, n. 48, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975, da utilizzare secondo le disposizioni del capo II della medesima legge.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di L. 1.350.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1975, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1975, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:	
Cap. 5900 - Cat. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L. 1.350.000.000
In aumento:	
Cap. 3421 - Cat. X. — Interventi per il miglioramento del patrimonio comunale di edilizia scolastica (legge provinciale 1° settembre 1975, n. 48)	L. 500.000.000
Cap. 3422 - Cat. X (di nuova istituzione). — Spesa per la concessione di contributi straordinari in conto capitale per il finanziamento della costruzione di scuole materne nonchè dei superi rispetto alla spesa ammessa ai sensi della legge provinciale 14 agosto 1972, n. 18 . .	» 850.000.000
Totale variazioni in aumento . . .	L. 1.350.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 12 gennaio 1976

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(1538)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1976, n. **11.**

Mantenimento di Marzia Sanfratello, figlia di Antonino, vittima della rapina avvenuta il 15 dicembre 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 16 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Piemonte è autorizzata a corrispondere la somma di L. 1.000.000 (un milione) annuo per concorrere al mantenimento di Marzia Sanfratello, figlia di Antonino, vittima della rapina avvenuta il 15 dicembre 1975, fino al raggiungimento della maggiore età da parte della stessa e comunque fino al normale compimento degli studi universitari.

Art. 2.

All'onere di un milione, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1018 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, mediante l'iscrizione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 533 con la denominazione « Mantenimento di Marzia Sanfratello, figlia di Antonino, vittima della rapina avvenuta a Torino il 15 dicembre 1975 » e lo stanziamento di un milione.

Nei bilanci per gli anni finanziari 1977 e successivi, per il periodo determinato ai sensi del precedente art. 1, sarà istituito il cap. 533, con la denominazione e lo stanziamento di cui al precedente comma.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 12 marzo 1976

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1976, n. **12**.

Contributo regionale per l'assistenza farmaceutica ed integrativa ai coltivatori diretti per l'anno 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 16 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai fini dell'attuazione della legge 20 gennaio 1975, n. 2: « Contributo regionale per l'assistenza farmaceutica ed integrativa ai coltivatori diretti » è autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni per l'anno 1976.

All'onere di cui sopra, per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'iscrizione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 478, con la denominazione « Assistenza farmaceutica ed integrativa ai coltivatori diretti » e lo stanziamento di 1.100 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 12 marzo 1976

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1976, n. **13**.

Disposizioni per l'utilizzo di una seconda quota dell'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 16 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' autorizzato l'utilizzo di una seconda quota di 610 milioni dell'avanzo finanziario accertato alla chiusura dell'esercizio 1974, in base al relativo rendiconto, per il finanziamento di ulteriori spese a carico della regione Piemonte per lo svolgimento dell'elezione del consiglio regionale.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976, sarà conseguentemente iscritto il cap. 59, con la denominazione « Ulteriori oneri per il rimborso ad enti locali di spese per la rinnovazione del consiglio regionale » e lo stanziamento di 610 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torino, addì 12 marzo 1976

VIGLIONE

(3843)

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1976, n. **14**.

Integrazione della legge regionale 19 gennaio 1976, n. 4, concernente l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 30 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1976, autorizzato ai sensi della legge regionale 19 gennaio 1976, n. 4, si osservano anche le note di variazione, successive alla prima e di cui ai d.d.l. n. 67 e n. 69, all'esame del consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 23 marzo 1976

VIGLIONE

(5203)

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1976, n. **15**.

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, in materia di nomina dei consigli di amministrazione delle I.P.A.B.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 6 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare per le nomine, provvede, a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, alle nomine dei presidenti e dei membri di consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, precedentemente demandate ai prefetti o ad altri organi statali da singole disposizioni degli statuti o delle tavole di fondazione.

Art. 2.

La giunta regionale provvede a nominare, negli enti di cui al precedente art. 1, e sentita la commissione consiliare per le nomine, i rappresentanti della Regione in sostituzione di quelli nominati dai prefetti o da altri organi statali successivamente al 1° aprile 1972.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 26 marzo 1976

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1976, n. **16**.

Partecipazione della Regione alla Società per azioni S.A.M.I.A. - S.p.a.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 6 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di promuovere iniziative commerciali per sostenere ed incrementare le attività economiche del Piemonte e di favorire lo sviluppo e il coordinamento di tali iniziative, relativamente ai settori produttivi, industriale, agricolo e artigianale, e a quelli commerciali, la Regione assume una partecipazione azionaria nella Società per azioni S.A.M.I.A., con sede in Torino.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a compiere tutte le operazioni occorrenti per consentire alla Regione l'acquisizione al proprio patrimonio, mediante sottoscrizione di corrispondenti quote del capitale azionario, di n. 17.000 azioni di serie *A*, di nominali L. 10.000 caduna, della Società per azioni S.A.M.I.A., per un valore complessivo nominale di 170 milioni di lire.

La giunta regionale è altresì autorizzata a prestare fidejussione alla Società S.A.M.I.A. per le eventuali necessità di finanziamenti destinati ad investimenti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio.

Art. 3.

I membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della S.p.a. S.A.M.I.A., la cui nomina sarà riservata alla regione Piemonte, ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile, saranno designati dal consiglio regionale, assicurando la rappresentanza delle minoranze.

I consiglieri di amministrazione come sopra nominati sono vincolati, nell'esercizio del mandato, alla osservanza degli indirizzi e delle direttive impartite dai competenti organi della Regione.

Art. 4.

Per la sottoscrizione delle quote di capitale azionario di cui all'art. 2 della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di 170 milioni.

Per gli oneri legali connessi alle operazioni di cui al precedente comma è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di 5 milioni.

Agli oneri di cui ai precedenti commi si provvede mediante una quota, di pari ammontare, della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al cap. 1404 del bilancio per l'anno finanziario 1975, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976, nel cap. 1390 (rubrica n. 3, interventi in campo finanziario, categoria XII, partecipazioni azionarie e conferimenti), con la denominazione «Oneri relativi alla sottoscrizione di quote di capitale azionario della S.p.a. S.A.M.I.A., nonché oneri legali connessi», e con lo stanziamento di 175 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 26 marzo 1976

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1976, n. **17**.

Contributo regionale per l'assistenza farmaceutica ed integrativa agli esercenti attività commerciali per l'anno 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 6 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini dell'attuazione della legge 20 gennaio 1975, n. 4 «Contributo regionale per l'assistenza farmaceutica ed integrativa agli esercenti attività commerciali» è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l'anno 1976.

All'onere di cui sopra, per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa mediante l'iscrizione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 480 con la denominazione «Assistenza farmaceutica ed integrativa agli esercenti attività commerciali» e lo stanziamento di lire 450 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 31 marzo 1976

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1976, n. **18**.

Contributo regionale per l'assistenza farmaceutica ed integrativa agli artigiani per l'anno 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 6 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini dell'attuazione della legge 20 gennaio 1975, n. 3 «Contributo regionale per l'assistenza farmaceutica ed integrativa degli artigiani» è autorizzata la spesa di 550 milioni per l'anno 1976.

All'onere di cui sopra, per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa mediante l'iscrizione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 479 con la denominazione «Assistenza farmaceutica ed integrativa degli artigiani» e lo stanziamento di 550 milioni.
Il presidente della giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 31 marzo 1976

VIGLIONE

(5264)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1976, n. 11.

Erogazione a favore di aziende concessionarie di autoservizi pubblici di linea extraurbani, di anticipazioni sui contributi straordinari di esercizio per il 1976 e per la perequazione del trattamento economico e normativo dei dipendenti.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 5 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'entrata in vigore di nuove disposizioni relative alla ristrutturazione del settore autolinee di competenza regionale ed al fine di assicurare il regolare esercizio dei servizi di trasporto pubblico nonchè l'adozione e l'applicazione, anche per il 1976, dei provvedimenti per la perequazione del trattamento economico e normativo degli addetti ai servizi medesimi previsti dalla legge regionale 5 maggio 1975, n. 65, la Regione concede agli enti pubblici e alle imprese che esercitano autoservizi pubblici ordinari di linea di competenza regionale e alle cooperative che esercitano autoservizi in concessione di competenza regionale, anticipazioni sui contributi d'esercizio per il 1976.

Art. 2.

Agli enti pubblici, alle imprese e alle cooperative di cui all'art. 1 che ne facciano domanda viene riconosciuta una anticipazione sui contributi di esercizio per l'anno 1976 nella misura massima del 50 per cento dell'importo erogato a ciascuno dei medesimi enti, imprese e cooperative a seguito dei provvedimenti di cui alla legge regionale 5 maggio 1975, n. 65, qualora la percorrenza di concessione per l'anno 1976 risulti uguale a quella relativa all'anno 1975.

Nei casi in cui la percorrenza di concessione per l'anno 1976 risulti inferiore a quella relativa all'anno 1975 l'anticipazione di cui al primo comma sarà ridotta in proporzione alla riduzione della percorrenza.

Nei casi in cui la percorrenza di concessione per l'anno 1976, autorizzata alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente alle linee ammesse al contributo di cui alla legge regionale 5 maggio 1975, n. 65, risulti superiore a quella relativa all'anno 1975 l'anticipazione di cui al primo comma sarà aumentata in proporzione all'aumento della percorrenza.

Per le concessioni di autolinee relative all'anno 1975 che non abbiano goduto di contributi in base alla legge regionale 5 maggio 1975, n. 65, in quanto il provvedimento di concessione è stato notificato successivamente alla scadenza dei termini di presentazione della domanda di contributo di cui alla citata legge regionale n. 65, viene riconosciuto agli enti pubblici, alle imprese e alle cooperative che ne facciano domanda, un contributo per l'anno 1975 in ragione della percorrenza di concessione fino ad un massimo di L. 150 per autobus/km con la osservanza delle disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 2 della richiamata legge regionale n. 65. A detti enti, imprese e cooperative è erogata per l'anno 1975 un'anticipazione nella misura massima del 50 per cento del contributo.

Per le concessioni di cui al comma precedente nonchè per le concessioni di nuove linee intervenute nell'anno 1976 sino alla data di entrata in vigore della presente legge, viene riconosciuta, per il 1976, ai concessionari che ne facciano domanda un'anticipazione di contributi nei casi in cui gli autoservizi adottino tariffe preferenziali per lavoratori e studenti. Le anticipazioni sono commisurate ai dodicesimi della percorrenza annuale di concessione in rapporto all'effettivo inizio del servizio nella misura di L. 50 per km concesso.

Le anticipazioni di cui al primo comma sono erogate anche agli enti, alle imprese e alle cooperative che hanno assunto in concessione o per disposizione della Regione autoservizi di linea, autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge e già gestiti da precedenti concessionari che, in base alla legge regionale 5 maggio 1975, n. 65, sono stati destinatari di contributi.

Le anticipazioni di cui al presente articolo saranno riassorbite nell'ambito degli interventi finanziari attuati con i successivi provedimenti della regione destinati alla ristrutturazione organica del settore e che saranno disposti relativamente all'anno 1976, fermo restando il diritto della Regione a recuperare dai singoli enti, imprese e cooperative le eventuali somme erogate in eccedenza ai contributi riconoscibili in via definitiva.

Qualora i fondi di cui all'art. 5 della presente legge non siano sufficienti a coprire l'ammontare delle richieste ritenute ammissibili dei concessionari si procederà alla ripartizione proporzionale.

Art. 3.

Le anticipazioni sui contributi di cui al precedente art. 2 sono concesse agli enti, alle imprese e cooperative che:

a) abbiano rispettato il contratto di lavoro e le leggi sociali;

b) applichino ai dipendenti, il cui rapporto sia regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro A.N.A.C. del 10 dicembre 1970, provvedimenti volti alla perequazione del trattamento normativo ed economico con quello degli autoferrotranvieri ed internavigatori, secondo le direttive della Regione;

c) abbiano attuato le disposizioni della Regione in materia tariffaria;

d) abbiano regolarmente esercitato gli autoservizi pubblici di linea tra il 1° gennaio 1975 e il 31 dicembre 1975 e proseguano l'esercizio dei medesimi per il 1976 in qualità di titolari di concessioni regionali o comunque per disposizione della Regione;

e) limitatamente alle nuove concessioni di cui al precedente art. 2, comma sesto, esercitino regolarmente gli autoservizi pubblici di linea per il 1976.

Art. 4.

Le domande per ottenere le anticipazioni di cui al precedente art. 2 devono essere presentate alla giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le modalità di erogazione delle anticipazioni sono stabilite con deliberazione della giunta regionale e l'erogazione stessa è disposta con decreto del Presidente della giunta regionale o dell'assessore competente se delegato.

L'elenco dei contributi erogati alle singole aziende è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 5.

La giunta regionale si riserva la facoltà di introdurre, all'atto del rinnovo delle concessioni, variazioni nel percorso e nel programma di esercizio delle singole linee concesse, in dipendenza di esigenze di coordinamento tra più linee anche di aziende diverse e in dipendenza di motivate esigenze dell'utenza.

In questo quadro la giunta regionale può anche adottare provvedimenti per l'istituzione di nuovi servizi o per la soppressione di servizi esistenti.

Tutti i provvedimenti di cui sopra possono essere adottati dalla giunta anche su richiesta motivata degli enti locali interessati.

I provvedimenti medesimi sono vincolanti per le aziende concessionarie.

Art. 6.

Per la concessione delle anticipazioni sui contributi di esercizio previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 7.000 milioni, al cui finanziamento si provvede mediante parziale riduzione delle residue disponibilità del « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 183102 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1976 e con l'assegnazione della dotazione di L. 7.000 milioni al cap. 166102 « Contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori » già iscritto per memoria nel medesimo stato di previsione.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 3 maggio 1976

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 25 *marzo* 1976).

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1976, n. **12.**

Incentivazione della ricettività e delle infrastrutture turistiche in Lombardia - Erogazione sotto forma di contributi rateali diretti delle provvidenze previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 4 settembre 1973, n. 40.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 5 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo l'art. 9 della legge regionale 4 settembre 1973, n. 40, così come modificato dalla legge regionale 10 marzo 1975, n. 32, è inserito il seguente articolo:

« Art. 9-*bis*. — Ai soggetti di cui al precedente art. 3 che non intendano o non possano ricorrere all'assunzione di mutuo per la realizzazione delle opere, il contributo regionale previsto dai precedenti articoli 2 e 3 può essere concesso, a domanda, nella forma di contributo diretto in annualità, per una durata non superiore ai quindici anni nelle ipotesi di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) dell'art. 1 e non superiore ai cinque anni in quelle di cui alla lettera *b*) dell'articolo medesimo; quando il beneficiario del contributo regionale previsto dalle lettere *a*), *c*) e *d*) dell'art. 1 sia un ente pubblico la durata massima è di venti anni.

Nei casi previsti dai commi precedenti il contributo è versato direttamente al beneficiario, semprechè vengano osservati gli obblighi di cui al successivo art. 14 ».

Art. 2.

Il punto 2) dell'art. 4 della legge regionale 4 settembre 1973, n. 40, è sostituito dal seguente:

« L'opera deve essere iniziata entro sei mesi dalla concessione del mutuo o, nei casi di cui al successivo art. 9-*bis*, entro sei mesi dalla comunicazione del decreto di concessione del contributo ».

Art. 3.

Il quarto comma dell'art. 7 della legge regionale 4 settembre 1973, n. 40, è sostituito dai seguenti commi:

« Gli operatori privati che richiedono contributi per il finanziamento delle opere di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'art. 1 debbono assumere, con atto da trascrivere nei registri immobiliari, l'obbligo di mantenere la destinazione originaria dell'opera per cui viene chiesto il finanziamento per un periodo non inferiore alla durata del mutuo ovvero per venti anni nei casi di cui al successivo art. 9-*bis*.

Gli operatori di cui al precedente comma sono altresì obbligati:

1) a rispettare le particolari clausole tecniche funzionali e d'altra natura stabilite dalla Regione all'atto della concessione del contributo;

2) a restituire i contributi concessi maggiorati dell'interesse annuo del 3 per cento per il tempo in cui hanno beneficiato del finanziamento, in caso di mutamento della destinazione dell'opera prima della scadenza del termine fissato o di inosservanza delle prescrizioni dettate dalla Regione all'atto della concessione del contributo nonchè in ogni altro caso in cui incorrano, a norma di legge, nella decadenza del beneficio ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 4 settembre 1973, n. 40, è sostituito dal seguente:

« Il presidente della giunta regionale, in attuazione della delibera di cui al comma precedente, dispone con proprio decreto la concessione e la erogazione dei contributi, determinando la spesa da assumere a carico della Regione ».

Art. 5.

Al fine di consentire l'utilizzo delle somme stanziate nei bilanci regionali degli anni 1973 e 1974 per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dalla legge regionale 4 settembre 1973, n. 40, e successive modificazioni, ripartite con delibere del consiglio regionale 30 luglio 1974, n. 1757 e 26 marzo 1975, n. 434, ma non erogate a causa della mancata stipulazione dei relativi mutui, è autorizzata l'erogazione dei contributi medesimi nella forma e nei limiti di cui all'art. 9-*bis* della legge regionale 4 settembre 1973, n. 40, se gli interessati ne facciano domanda entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Qualora il beneficiario del contributo sia un ente pubblico la domanda deve essere presentata entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Decadono di diritto dal beneficio del contributo coloro che non presentano la domanda di cui ai commi precedenti entro il termine stabilito oppure non dimostrano di aver stipulato il mutuo entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto di concessione di cui all'art. 8, secondo comma della legge regionale 4 settembre 1973, n. 40.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 3 maggio 1976

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 25 *marzo* 1976)

(6691)

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1976, n. **13.**

Disposizioni finanziarie e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 12 *maggio* 1976)

(*Omissis*).

(6692)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761630)